

Kammer der medizinischen Röntgentechniker und der Sanitätstechnischen, Rehabilitativen und Präventiven Gesundheitsberufe der Autonomen Provinz Bozen

gemäß Gesetz: Nr. 1103-4.8.1965; Nr. 25-31.1.1983 u. Nr. 3-11.1.2018

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano

Istituito ai sensi di legge: nr. 1103-4.8.1965; nr. 25-31.1.1983 e nr. 3-11.1.2018

Deliberazione n. 13/2021

Bolzano, 08/03/2021

OGGETTO: assenza di detenzione di partecipazioni sia in forma diretta sia in forma indiretta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

su proposta del Presidente;

VISTO:

- il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";
- la nota del Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) del 22 febbraio 2019 (ID: 3453687) recante "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in Organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2017 (art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90)";
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubbliche);
- l'art. 17, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che "a decorrere dal 10 gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [Omissis]";
- che l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI";

CONSIDERATO:

- che la L. 11 gennaio 2018, n. 3, ha stabilito che gli Ordini delle Professioni Sanitarie sono Enti pubblici non economici ed agiscono quali Organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

TENUTO CONTO CHE:

- le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del TUSP di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche), sono quelle indicate nell'art. 1, c. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;



Kammer der medizinischen Röntgentechniker und der Sanitätstechnischen, Rehabilitativen und Präventiven Gesundheitsberufe der Autonomen Provinz Bozen

gemäß Gesetz: Nr. 1103-4.8.1965; Nr. 25-31.1.1983 u. Nr. 3-11.1.2018

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano

Istituito ai sensi di legge: nr. 1103-4.8.1965; nr. 25-31.1.1983 e nr. 3-11.1.2018

CONSIDERATO:

- che questo Ordine, in quanto Ente pubblico non economico, rientra nel campo di applicazione del TUSP e deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo denominato "Partecipazioni" del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it);
- che questa Amministrazione non detiene partecipazioni, né in forma diretta, né indiretta;

RITENUTO:

- la necessità di adempiere al disposto della normativa attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato nella nota del MEF del 22 febbraio 2019;

SI DELIBERA:

- di dare atto dell'assenza di detenzione di partecipazioni sia in forma diretta sia in forma indiretta;
- di inoltrare la presente deliberazione ai fini della dichiarazione di assenza di partecipazioni, sull'applicativo denominato "Partecipazioni" del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it).

La Segretaria Lucia Olivotto

Lucia Olivotto

Il Presidente Irene Rigott

Trene ligott